



Roma, 30 ottobre 2015

Protocollo: 118467
RU

Rif.: note prott. nn.
61559/RU del
18/06/15
72698/RU del
21/09/15

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Alle Direzioni Centrali

Ai componenti del Tavolo e-customs

Ai componenti la Task Force Once

Alla Sogei

OGGETTO: Digitalizzazione del colloquio tra l'ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato. Precisazioni riguardanti l'esecuzione:

- dei controlli effettuati dal destinatario autorizzato;
- dei test di conformità del software.

Eliminazione dell'indicazione del numero di "A1bis" nella notifica di arrivo.

Allineamento della banca dati delle autorizzazioni agli atti d'ufficio.

1. Controlli effettuati dal destinatario autorizzato.

A seguito della diramazione della nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015 sono pervenute per le vie brevi richieste di chiarimenti riguardanti la natura del "controllo (qualitativo e quantitativo)" che il destinatario autorizzato è tenuto ad effettuare dopo aver ricevuto il permesso di scarico dall'ufficio di destinazione.

Si precisa innanzitutto che con la digitalizzazione del colloquio tra l'ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato **nulla è stato innovato riguardo alla sostanza del controllo da eseguirsi una volta ricevuto il permesso di scarico.**

Giova difatti rammentare che il destinatario autorizzato è tenuto a rilevare **tutte le eventuali differenze tra le merci pervenute e quanto indicato (anche riguardo a quantità e qualità delle stesse) nel documento di accompagnamento transito (DAT)** ed indicarle nel messaggio «osservazioni allo scarico» da inviare all'ufficio

di destinazione (cfr. articolo 408- primo comma- lettera c del Regolamento (CEE) n. 2454/93).

Con la digitalizzazione in parola è stata introdotto unicamente l'obbligo di **riscontrare le eventuali difformità avvalendosi delle informazioni inviate dall'ufficio destinazione con il permesso allo scarico e non più la copia cartacea del DAT di scorta alla spedizione**, a maggior tutela della veridicità delle stesse.

Giova altresì rammentare che lo status di “destinatario autorizzato” è concesso agli operatori economici in ragione della loro **affidabilità** (cfr. requisiti previsti dall'articolo 373 del Regolamento (CEE) n. 2454/93), che permette loro di beneficiare di sostanziali semplificazioni assumendosi l'onere di effettuare, **con la dovuta diligenza, i controlli sulla regolarità della spedizione in sostituzione della dogana.**

2. Test di conformità del software.

A seguito delle richieste di assistenza pervenute si è constatato che taluni destinatari autorizzati effettuano i test di conformità del software¹ **in ambiente reale.**

A tal riguardo si ribadisce quanto riportato nell'allegato 4 – “Test cases Destinatari autorizzati” della nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015, ovvero che i test in parola **devono essere effettuati esclusivamente in ambiente di addestramento e solo nel caso di software sviluppato in proprio.**

L'ambiente reale deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per le operazioni di transito effettivamente arrivate presso il luogo autorizzato in quanto l'invio di messaggi in tale ambiente obbliga il destinatario autorizzato ad adempiere a quanto previsto nella succitata nota.

¹ Il colloquio tra l'ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato può essere effettuato tramite il software “Desktop Dogane – Destinatari autorizzati” messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o per mezzo del software sviluppato in proprio dal destinatario autorizzato sulla base delle specifiche tecnico-funzionali comunitarie e nazionali.

3. Eliminazione dell'indicazione del numero di "A1bis" nella notifica di arrivo.

A decorrere dal 24 novembre p.v., data in cui, si rammenta, diventa obbligatorio il colloquio telematico tra l'ufficio di destinazione e il destinatario **autorizzato si perviene al completamento della gestione informatizzata delle operazioni di transito a destino**. Sono state quindi realizzate le condizioni per identificare le operazioni in parola unicamente attraverso l'MRN, in ragione del fatto che la registrazione dell'operazione a sistema è assicurata dalla notifica di arrivo. **Di conseguenza nell'esito della notifica di arrivo non è più riportato il numero di A1bis.**

Al riguardo si richiama altresì la circolare 30/D del 22 maggio 2003 con la quale si è stabilito che la valorizzazione della casella 40 del DAU (Dichiarazione sommaria/documento precedente) nel caso di operazione di transito deve essere effettuata indicando:

- la sigla "MRN nel campo "codice del documento";
- l'MRN nel campo "numero di registrazione".

A beneficio dei soli uffici, si rammenta che l'evidenza dei **movimenti a destino**, è riepilogata negli specifici registri ("Arrivati in data odierna" e "Arrivati Bimestre ...")², sulla base della cronologia delle notifiche di arrivo.

4. Allineamento della banca dati delle autorizzazioni agli atti d'ufficio.

Con nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015 è stato richiesto agli uffici doganali competenti per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni allo status "destinatario autorizzato" di verificare, entro il 15 settembre u.s., che tale semplificazione sia censita e qualificata come tale nelle banche dati di AIDA "Autorizzazione semplificata transito" o "Autorizzazioni domiciliate".

Con nota prot. n. 72698/RU del 21 settembre 2015 è stato ribadito l'obbligo per gli uffici di tenere costantemente allineata la banca dati delle autorizzazioni agli atti d'ufficio.

² Visualizzabili con la funzionalità "Predispone registri" presente nella linea di lavoro "Operazioni di servizio" dell'applicazione STRADA.

Ciononostante si è avuto modo di constatare che a tutt'oggi le suddette attività non sono state completate da taluni uffici.

In vista dell'introduzione di ulteriori controlli che potrebbero bloccare l'operatività degli speditori autorizzati e dei destinatari autorizzati le cui autorizzazioni non sono correttamente registrate a sistema, i Signori Direttori sono invitati a dare assicurazione alla scrivente entro il 19 novembre p.v. della conclusione di tali attività.

I Signori Direttori Interregionali/Regionali ed il Signor Direttore Interprovinciale vigileranno sull'esatta applicazione delle presenti disposizioni impartendo, ove ritenute necessarie, eventuali ulteriori istruzioni da trasmettere in copia alla scrivente.

Il Direttore Centrale

f.to Teresa Alvaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93